

**CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DI ACCORDO QUADRO PER IL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ATTIVITA’ ACCESSORIE DEI COMUNI DI
VIMODRONE , CASSINA DE PECCHI, RODANO**

PREMESSE

I Comuni di Vimodrone, Cassina de Pecchi e Rodano (di seguito anche Comuni associati) hanno stipulato una convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 per la gestione associata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni in attuazione a quanto previsto dall’articolo 37 comma 4 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e hanno istituito un ufficio comune operante come centrale unica di committenza (di seguito nel presente atto per brevità anche “CUC” o Stazione Appaltante) con sede presso il Comune di Vimodrone con funzione di stazione appaltante, in nome e per conto dei Comuni associati. Nella sopra citata convenzione si è disciplinata la suddivisione delle competenze in capo ai Comuni associati ed in capo all’ufficio Comune operante come cuc. Sinteticamente, tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell’articolo 7 della citata convenzione, vi è l’approvazione del progetto dell’acquisizione da effettuare e l’approvazione della determina a contrarre nonché l’individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all’ufficio Comune operante come cuc ai sensi dell’articolo 4 della citata convenzione vi è l’approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino alla proposta di aggiudicazione, demandando invece, alla competenza dei Comuni associati l’approvazione dell’aggiudicazione e tutte le attività contrattuali. In base all’articolo 7 comma 4 della sopra citata convenzione, allorquando la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, viene individuato un unico responsabile di procedimento per l’intera acquisizione e il Comune presso cui quest’ultimo opera adotta la determina a contrarre e una volta conclusa la procedura, adotta la determina di aggiudicazione con cui si individua la miglior offerta e l’operatore economico aggiudicatario del servizio, che poi i vari Comuni associati attivano con propri atti.

In linea con quanto sopra, i Comuni associati hanno deciso di porre in essere una gara aggregata per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e attività accessorie, con l’utilizzo dello strumento dell’accordo quadro ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, suddiviso in tre lotti , a cui poi i Comuni associati fanno ricorso per l’attivazione del loro servizio stipulando con l’Operatore economico aggiudicatario del singolo lotto il proprio contratto esecutivo. Per progettare ed effettuare questa acquisizione si è deciso di individuare quale Rup il Responsabile del Settore Servizi alla Cittadinanza e Attività Produttive del Comune di Rodano. La gara sarà poi gestita dall’ufficio comune operante come cuc che approverà gli atti di gara. L’utilizzazione dello strumento dell’accordo quadro e quindi la gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante

aggregazione della domanda di più soggetti, consente, tra le altre, la razionalizzazione della spesa di beni e servizi e il conseguimento di economie di scala e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.

In ciascun lotto, l'Operatore economico aggiudicatario dovrà impegnarsi ad eseguire il servizio oggetto del contratto esecutivo secondo quanto stabilito dal presente capitolato, dall'offerta presentata in sede di gara nonché dai singoli contratti esecutivi che verranno stipulati a tutti gli effetti tra ciascun Comune associati e l'operatore economico aggiudicatario del relativo lotto. I singoli Comuni associati provvederanno a nominare il Responsabile del Procedimento relativamente alle fasi di esecuzione del singolo contratto esecutivo. Il Responsabile del procedimento di ciascun Comune associato, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume specificatamente in ordine al singolo contratto esecutivo i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

PRINCIPI GENERALI

Sicurezza e qualità, nelle loro molteplici declinazioni, sono i due principali valori guida, a cui è ispirata la progettazione del servizio di che trattasi

- sicurezza e qualità come garanzia di “buon lavoro degnamente retribuito”, secondo i canoni dettati dai Contratti Collettivi Nazionali maggiormente applicati nel mercato
- sicurezza e qualità, intese come professionalità, serietà e formazione continua del personale impiegato, quali conducenti, ampiamente valorizzate in questa procedura, sia come condizioni minime che come criteri migliorativi dell'offerta tecnica;
- sicurezza e qualità dei veicoli utilizzati, sotto il profilo della loro vetustà, manutenzione, pulizia e sostenibilità ambientale.
- sicurezza e qualità completamente tracciabili e controllabili, da parte dei Comuni e delle famiglie degli utenti, attraverso sistemi innovativi on line che si sono valorizzati in questa procedura come criteri migliorativi dell'offerta tecnica

L'accordo quadro che si intende affidare per conto dei Comuni associati è quello previsto dall'articolo 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 con l'individuazione di un Operatore economico aggiudicatario (di seguito anche O.E.A.) di ciascun lotto e ha lo scopo di definire la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte dei Comuni associati dei singoli contratti esecutivi relativi a ciascun lotto e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli contratti esecutivi aventi ad oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico e attività connesse destinato agli utenti dei Comuni di Vimodrone (lotto 1), Cassina De Pecchi (lotto 2), Rodano (lotto 3). Il servizio oggetto dei contratti esecutivi deve essere espletato dall'O.E.A. a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dal presente capitolato, dall'offerta tecnica presentata in fase d'offerta

lotto 1 servizio di trasporto scolastico e attività connesse degli aventi diritto del Comune di Vimodrone

lotto 2 servizio di trasporto scolastico e attività connesse degli aventi diritto del Comune di Cassina de Pecchi

lotto 3 servizio di trasporto scolastico e attività connesse degli aventi diritto del Comune di Rodano

Il valore indicativo stimato dell'accordo quadro, rappresentato dalla sommatoria dell'importo massimo presunto dei contratti esecutivi che verranno affidati dai Comuni associati in virtù dell'accordo quadro medesimo è di euro 698.826,15

Esistendo rischi da interferenza sono stati redatti i rispettivi D.U.V.R.I. che non comportano oneri della sicurezza.

Oltre al valore del servizio, per l'attuale emergenza sanitaria da covid-19, ciascun Comune ha previsto per il periodo settembre – dicembre 2021 somme da erogarsi a misura per la sanificazione dei mezzi per il periodo previsto prudenzialmente che sarà realizzata per il contenimento del contagio da Covid-19. Tale importo non sarà oggetto di ribasso, ma sarà erogato a misura, se previsto dalla normativa vigente ed in relazione al numero di interventi svolti ed alle modalità di sanificazione.

Per un maggior dettaglio della stima si rinvia agli appositi elaborati presenti nella progettazione del servizio.

L'affidamento del servizio oggetto dell'accordo quadro avviene all'esito dello svolgimento di due fasi procedurali:

- la prima fase, che si conclude con l'aggiudicazione dei lotti dell'accordo quadro a cura del Comune di Rodano, dopo espletamento della procedura di gara gestita dall'ufficio comune operante come cuc;
- la seconda fase, che si caratterizza per l'attivazione dei lotti da parte di ciascun Comune associato con l'affidamento dell'appalto specifico oggetto del singolo lotto e relativa stipula del contratto esecutivo sulla base dell'apposito schema allegato alla documentazione di gara.

Con l'aggiudicazione dei singoli lotti dell'accordo quadro, l'O.E.A. aggiudicatario del lotto, si impegna a dare esecuzione al relativo contratto esecutivo che sarà stipulato dal relativo Comune in forma pubblica amministrativa. Per effetto del perfezionamento del Contratto Esecutivo, l'O.E.A. sarà obbligato ad eseguire il servizio, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'accordo quadro e quindi non attivazione di uno o più dei lotti ricompresi da parte dei Comuni associati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo O.E.A. il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito del perfezionamento del contratto esecutivo relativo al lotto di cui risulterà aggiudicatario. L'aggiudicazione di ciascun lotto dell'accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione nei confronti dell'O.E.A. aggiudicatario dello stesso., essendo

necessario per l'attivazione del servizio che i Comuni associati affidino e stipulino i contratti esecutivi relativi al lotto di interesse. I Comuni associati provvederanno, prima della sottoscrizione del singolo Contratto Esecutivo, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Contratto Esecutivo del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'accordo quadro.

Ciascun contratto esecutivo sarà regolamentato, oltre che dalle disposizioni specificatamente in esso contenute, dalle disposizioni contenute e citate nel presente atto e suoi allegati, nell'offerta tecnica presentata in fase d'offerta nonché:

- dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016, nonché dalle relative prassi e disposizioni attuative;
- dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n 50/2016;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per i Comuni associati;
- dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dal Codice di comportamento e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dei Comuni associati contraenti, consultabili sul sito internet degli stessi Comuni associati contraenti

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente atto e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dei Comuni associati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente atto e relativi Allegati.

La mancata attivazione parziale o totale del servizio per motivi non derivanti dalla Stazione appaltante e/o dai Comuni non dà diritto all'O.E.A. di richiedere nessun indennizzo o risarcimento

ART. 1 TERMINI E DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato s'intende per:

a) Capitolato tecnico di	Le disposizioni contenute nel presente atto che è composto da una parte generale valevole per tutti i 3 lotti e
--------------------------	---

Accordo Quadro	una parte specifica relativa a ciascun lotto. Le disposizioni contenute nel presente atto nella parte generale e, per ciascun lotto nella parte specifica, unitamente alla offerta tecnica presentata in sede di gara hanno lo scopo di stabilire le clausole relative ai contratti esecutivi che ciascun Comune associato stipulerà con l'operatore economico aggiudicatario del lotto di interesse.
b) Contratto esecutivo	Il contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto scolastico e attività connesse tra l'operatore economico aggiudicatario del singolo lotto e il Comune associato
c) Stazione appaltante	Ufficio comune operante come centrale unica di committenza costituito a seguito di accordo consortile nella forma della convenzione ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 tra i Comuni di Vimodrone, Cassina de Pecchi e Rondano e con sede presso il Comune di Vimodrone. Sulla base della citata convenzione, approverà gli atti di gara e formulerà la proposta di aggiudicazione dell'accordo quadro al Comune di Rodano che provvederà all'aggiudicazione dei singoli lotti dell'accordo quadro del servizio di trasporto scolastico e attività connesse a favore dell'O.E.A. aggiudicatario di ciascun lotto

d) Comune/i associato/i/Comune/i associato/i contraente/i/Comune/i contraente/i	I Comuni di Cassina de Pecchi, Rodano e Vimodrone che una volta aggiudicati i lotti dell'accordo quadro stipuleranno i contratti esecutivi con l'operatore economico affidatario del lotto di interesse avente ad oggetto il servizio di trasporto scolastico e attività accessorie
e) Comune	RUP e Direttore dell'Esecuzione del singolo contratto esecutivo incaricati da parte di ciascun Comune ai fini dell'espletamento di ogni singolo contratto esecutivo
f) Operatore/i Economico(i) Aggiudicatario/i (O.E.A.):	l'impresa, i raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi risultati aggiudicatari di ciascun lotto al termine della procedura;
g) Parti	s'intendono i Comuni e l'O.E.A.;
h) CQC	Carta di qualificazione professionale del Conducente o Carta Qualificazione del Conducente, rilasciata dai competenti uffici Ministero delle Infrastrutture Trasporti (Motorizzazione Civile)
i) Specifiche Tecniche	insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze tecniche che l'O.E.A. deve soddisfare per lo svolgimento delle attività che saranno oggetto dei singoli contratti esecutivi

j) Linee di trasporto:	tragitti prestabiliti descritti negli allegati del Capitolato predisposti per ogni singolo Comune aderente, ove sono indicati: l'indirizzo del punto di partenza e del punto di arrivo; gli orari di partenza e quelli di arrivo; la successione delle fermate e relativi orari e altri dati;
k) Rischi interferenti:	tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti e concessioni all'interno dell'Azienda o dell'Unità produttiva, evidenziati nel DUVRI

ART. 2 - ARTICOLAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO

1. Il capitolato è articolato in due parti: una è generale e contiene le norme generali del servizio valide per tutti e tre i lotti, l'altra è speciale e riguarda il capitolato specifico per ogni singolo lotto e quindi per il relativo Comune di riferimento

PARTE PRIMA NORME GENERALI COMUNI

ART. 3 – OGGETTO

1. Costituisce oggetto di ciascun lotto dell'accordo quadro l'affidamento del servizio di trasporto casa-scuola-casa descritto al paragrafo 3.1 del presente Capitolato per tutti i Comuni sopradetti.
2. Sono altresì oggetto di ciascun lotto anche l'affidamento di uno o più degli ulteriori servizi accessori:
 - a) servizio disponibilità mezzi per attività curriculari e uscite didattiche,
 - b) servizi aggiuntivi a carattere socio-assistenziale

descritti rispettivamente nel paragrafo 3.2 ovvero nella parte del capitolato riguardante le specifiche per ogni Comune.

3. Negli allegati al presente Capitolato sono riportati i dati relativi ai servizi, di cui i Comuni hanno usufruito nel corso dell'anno scolastico e a cui si riferiscono.

3.1 Servizio di trasporto casa-scuola-casa

1. Consiste nell'attività di trasporto di alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, nonché il trasporto dei loro beni, del personale incaricato al servizio di accompagnamento e del personale autorizzato
2. Ad ogni modo il servizio consiste:
 - per il trasporto casa-scuola, nella salita a bordo degli utenti presso i punti di raccolta (fermate su pensiline o casa-per-casa o altro punto raccolta autorizzato) agli orari stabiliti e la loro discesa presso i plessi scolastici di appartenenza;
 - per il ritorno, ovvero la tratta scuola-casa, nella salita degli utenti presso il plesso scolastico di appartenenza e nel percorso a ritroso, con la discesa degli utenti presso i punti di raccolta previsti negli orari stabiliti.
3. Il servizio inizia con la salita a bordo del primo utente presso la prima fermata stabilita e termina con la discesa dell'ultimo utente nel luogo dell'ultima fermata, considerando come utente anche l'eventuale personale di accompagnamento; nella linea non viene computato il tragitto dalla rimessa del mezzo adibito al trasporto, fino alla prima fermata e dall'ultima fermata alla rimessa. L'utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione dall'ufficio comunale competente. Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. È pertanto vietato il trasporto di utenti in piedi.
4. Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati; a tale proposito in prossimità del plesso scolastico dovrà essere tenuta una velocità "a passo d'uomo" o comunque di tutta sicurezza, e il mezzo dovrà predisporre per la salita e la discesa degli utenti negli spazi appositi o individuati dal Comune. È vietato effettuare manovre e operazioni di retromarcia negli spazi attigui alle scuole.

3.2 Servizio disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche e servizi aggiuntivi a carattere socio-assistenziale

1. Il servizio di disponibilità mezzi per attività curriculari e uscite didattiche si diversifica dal classico trasporto casa-scuola-casa, in quanto non è caratterizzato da sistematicità ed è oggetto di una programmazione che esula dalle competenze comunali sul trasporto in senso strettamente istituzionale.
2. Consiste nella messa a disposizione di veicoli e di conducenti, secondo quanto indicato nella parte del capitolato riguardante le specifiche per ogni Comune, a favore degli Istituti scolastici per attività curriculari e uscite didattiche, programmate per ogni anno scolastico e distribuite nell'intero corso del medesimo anno, fuori dall'orario di effettuazione degli altri servizi di trasporto ordinario casa-scuola-casa

3. Il numero di veicoli, le fasce di orario (da/a) ed i giorni della settimana sono dettagliati anch'essi nella parte del capitolato riguardante le specifiche per ogni Comune.
4. I veicoli utilizzati per tale servizio devono prevedere almeno due posti adulti. Il servizio di trasporto deve svolgersi secondo tutte le accortezze tecniche in materia di sicurezza previste per il trasporto scolastico casa-scuola-casa di cui sopra.
5. Per quanto concerne i servizi aggiuntivi a carattere socio-assistenziale questi sono previsti solo per il lotto di Rodano e sono descritti nella parte specifica di quest'ultimo

ART. 4 - DURATA VALORE E ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO DI CIASCUN LOTTO

1. La durata degli appalti specifici dei lotti del Comune di Vimodrone e Cassina de Pecchi è di 34 mesi e la durata dell'appalto specifico del lotto del Comune di Rodano è di 36 mesi come meglio differenziato ed esplicitato alle successive parti specifiche di ogni Comune.
2. Alla scadenza, il contratto si intende cessato senza necessità di alcuna disdetta da una delle parti.
3. Il valore dei lotti è il seguente:

N. lotto	Importo triennale (al netto di IVA)
LOTTO 1 – Trasporto scolastico per il Comune di VIMODRONE	€ 190.800,00
LOTTO 2 – Trasporto scolastico per il Comune di CASSINA DE' PECCHI	€ 257.238,00
LOTTO 3 – Trasporto scolastico per il Comune di RODANO	€ 250.788,15

4. Il valore di ciascun lotto è stato calcolato sull'importo unitario delle seguenti voci:
 - costo di manodopera per i quali, in assenza di Tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relative ai CCNL per autoferrotranvieri e NCC, contratti più rappresentativi ai sensi dell'art. 30, comma 4, e dell'art. 50 del Codice dei contratti pubblici, sono stati presi contratti analoghi con riferimento al IV livello.
 - costi di esercizio composti dai costi fissi al giorno (che tengono conto delle spese generali: tassa possesso, assicurazione, gestione amministrativa, quote ammortamento mezzi, costi fissi per sicurezza e formazione) e dai costi variabili al chilometro (che tengono conto del consumo di lubrificanti, pneumatici, ricambi, ecc.)
 - costo di gasolio calcolati sulla media dei chilometri percorsi al giorno
 - utile di impresa
5. Per l'esecuzione del servizio oggetto degli appalti specifici i Comuni corrisponderanno un corrispettivo a corpo che deriva applicando il ribasso offerto per ciascun lotto agli

importi posti a base di gara per ciascun lotto. L'ammontare di ciascun appalto specifico come determinato si intende remunerativo, senza eccezione alcuna, di tutti gli oneri, condizioni e prestazioni posti a carico dell'operatore economico autorizzato, per esplicita ammissione dello stesso di aver preso atto del calcolo della spesa, e di aver eseguito prima della formulazione dell'offerta tutti gli opportuni calcoli.

6. Il corrispettivo annuale risultante dalla gara resta invariato fino al termine dell'anno scolastico 2021/2022; in seguito, a partire dall'anno scolastico 2022/2023 e per ogni anno di valenza del contratto, su richiesta dell'appaltatore, il Comune potrà procedere alla revisione del corrispettivo che sarà effettuata, in mancanza di pubblicazione dei costi standard, con specifica istruttoria condotta dal Responsabile di Servizio, assumendo a riferimento la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I.)

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE ANNUALE DEL SERVIZIO

1. I servizi oggetto dell'appalto sono caratterizzati da un grado di variabilità nel tempo in quanto, per loro natura intrinseca, interessano interi cicli scolastici e comportano percorsi che mutano nel tempo, in corrispondenza dei fabbisogni via via emergenti.
2. Il servizio di trasporto scolastico seguirà la cadenza del calendario predisposto dalle Autorità Scolastiche, dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario e secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività didattiche.
3. Il servizio va pertanto organizzato dall' O.E.A. in collaborazione con gli uffici comunali tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione prima dell'avvio delle lezioni ed alla fine delle stesse devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno.
4. L'Ufficio comunale comunicherà all' O.E.A. gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.
5. L' O.E.A. in base alle richieste di fruizione dell'utenza ed alla diversa articolazione dell'attività scolastica comunicate dall'Ufficio comunale, definirà, di concerto con quest'ultimo, ogni anno gli itinerari del servizio di trasporto scolastico da effettuare, indicando le località e le scuole interessate, nonché le fermate ed i punti di raccolta degli utenti, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale. Tale programmazione dovrà essere predisposta, entro e non oltre cinque giorni precedenti l'avvio delle attività didattiche.
6. In corso d'anno scolastico, il Comune può richiedere alla controparte la cancellazione o l'aggiunta di fermate, ovvero l'aumento o la riduzione delle linee, purché lo comunichi all'O.E.A. in forma scritta e con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto al momento in cui la modifica deve essere attuata.
7. Nel corso dell'anno scolastico l'organizzazione potrà subire modifiche anche per fare fronte a situazioni di emergenza quali, ad es., abbondanti nevicate o altre calamità

naturali, interruzioni del percorso per manutenzioni stradali. In questi casi, le parti dovranno garantire la reciproca massima informazione e collaborazione, volta all'ottimale, tempestivo ed efficace superamento dell'evento che si è verificato.

ART. 6 – DANNI, RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

6.1 Danni, responsabilità e Polizze assicurative

1. L'O.E.A. assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'O.E.A. stesso quanto dei Comuni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto degli appalti specifici, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. L'O.E.A. risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti del servizio - in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio e per l'intera durata del contratto, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni eventuale richiesta di danni o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei suoi confronti.
2. L'O.E.A. è l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone. Si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le soste e le fermate.
3. Per ogni veicolo adibito ai servizi in oggetto, l'O.E.A. deve essere in possesso di:
 - polizza assicurativa R.C.A. con massimale di garanzia non inferiore a € 15.000.000,00 suddiviso in euro 13.000.000,00 per sinistro per danni a persone ed € 2.000.000 per sinistro per danni a cose e recante l'estensione complementare dell'assicurazione all'infortuni del conducente nonché la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune. I massimali previsti nella polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'O.E.A. sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune. L'assicurazione RCA dovrà coprire anche:
 - la responsabilità civile per danni causati a persone o cose dalla circolazione dei veicoli in aree private, in considerazione del fatto che la parte del servizio afferente al prelievo dei minori presso le abitazioni e alla consegna dei medesimi presso le scuole, può comportare l'accesso dei veicoli della Ditta in aree private non aperte al pubblico;
 - la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo alle cose trasportate sui veicoli di proprietà di terzi, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: indumenti, oggetti di comune uso personale, incluse sedie a rotelle e/o mezzi di deambulazione o similari, borse e bagagli in genere che, per la loro

naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati sui veicoli della Ditta, esclusi denaro, preziosi;

- la responsabilità per i danni cagionati dal conducente a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;
 - la responsabilità per eventuali danni causati dai veicoli dell'O.E.A. alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze;
 - la responsabilità per i danni ai trasportati e/o a terzi dovuti a difetto di manutenzione dei veicoli, ovvero derivanti da incendio del veicolo, scariche elettriche (causate da corto circuito e/o sbalzi di tensione e/o dispersione di corrente), scoppio di pneumatico, guasti meccanici, perdite di olio, fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose, e/o perdita/caduta di materiali trasportati;
 - la responsabilità per i danni eventualmente cagionati ai trasportati e/o a terzi nel corso delle operazioni di soccorso stradale ai fini del recupero/traino di un veicolo della Ditta in avaria o danneggiato;
 - la responsabilità per danni eventualmente derivati ai trasportati e/o ai terzi in caso di circolazione al di fuori dei percorsi prestabiliti;
- polizza RCT corredata della garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell'O.E.A. o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a 5.000.000,00 per danni a persone e cose;
 - polizza RCO, corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 con sottolimito di 2.000.000 per persona.
4. Il numero di utenti da assicurare è dato degli alunni ammessi annualmente a fruire del servizio di trasporto scolastico.
 5. L'O.E.A. assume ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, rinunciando - senza deroghe od eccezioni - a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti del Comune, che deve intendersi pertanto manlevato da ogni responsabilità al riguardo.
 6. Resta precisato che costituirà onere a carico dell'O.E.A., il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo il Fornitore dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.
 7. Prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto e per ciascun veicolo adibito al servizio, l'O.E.A. è tenuto a fornire gli estremi della relativa copertura assicurativa, con indicazione della compagnia assicuratrice, dei massimali, delle date di decorrenza e

scadenza; l' O.E.A. è inoltre obbligato, per l'intera durata dell'appalto, a dare dimostrazione degli avvenuti rinnovi di ciascuna assicurazione comunicando per iscritto ad ogni scadenza le eventuali variazioni dei richiamati estremi contrattuali.

8. In relazione a quanto sopra l' O.E.A. si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni relative alle richiamate polizze assicurative, con l'impegno della Compagnia Assicuratrice di comunicare alla S.A. l'eventuale sospensione o inefficacia della garanzia derivante dal mancato pagamento dei premi da parte dell' O.E.A., affinché la S.A. possa, a proprio insindacabile giudizio e al solo fine di mantenere l'efficacia delle coperture assicurative in parola, adempiere alle obbligazioni che spettano all' O.E.A., con diritto di rivalsa mediante compensazione sulle somme relative ai corrispettivi maturati dalla stessa, nonché mediante escussione della garanzia - art. 103 del D.Lgs.50/2016 e s.m. e i. - costituita dall' O.E.A. medesimo in assistenza al contratto, fermo restando a carico dell' O.E.A., l'onere del risarcimento di eventuali danni e pregiudizi economici che, in conseguenza degli inadempimenti della medesima, possano derivare alla S.A. o a terzi.

Qualora venga meno, per qualsiasi causa, la copertura assicurativa prestata dalle prescritte polizze e la stessa non venga ripristinata su richiesta della S.A., quest'ultima ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto.

9. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative.
10. Saranno a carico dell'O.E.A. i danni ai veicoli e alle paline di fermata causati nel corso della gestione esclusi quelli derivanti dal normale utilizzo.

6.2 Requisiti del personale e norme antipedofilia

1. L' O.E.A. dovrà trasmettere al Comune, prima dell'avvio del servizio da espletare per ciascun anno scolastico:
 - l'elenco dei conducenti impiegati, dei relativi sostituti e loro recapiti telefonici (compreso il telefono cellulare), nonché copia della patente di guida, copia del Certificato di qualificazione professionale del conducente (CQC) e certificato rilasciato ai sensi dell'art. 25-bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro", del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 di ciascuno di essi;
 - l'elenco dei mezzi (principali e sostitutivi) da utilizzare nell'espletamento del servizio medesimo, corredato da: copia del certificato di titolo di possesso o del foglio complementare; carta di circolazione; caratteristiche tecniche, n. massimo di persone trasportabili con indicazione del n. dei posti a sedere
 - apposita certificazione rilasciata dal medico competente aziendale in ordine al possesso di idoneità allo svolgimento della specifica mansione per tutto il personale addetto al servizio di trasporto.
2. Si rammenta che, ai sensi del comma 2 dell'art. 25-bis del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, in caso di mancato adempimento in ordine alla richiesta del certificato penale di cui al comma precedente del medesimo articolo, il datore di lavoro è soggetto a sanzione

amministrativa pecuniaria i cui importi sono riportati al medesimo comma 2 dell'art. 25-bis.

3. Gli elenchi del personale impiegato dovranno sempre essere mantenuti aggiornati e ogni sostituzione andrà comunicata preventivamente al Comune, cui dovrà essere di volta in volta fatta pervenire la documentazione sopra specificata.

6.3 Casi di sostituzione del personale

1. Al fine di garantire la continuità del servizio, l'O.E.A. deve provvedere all'immediata sostituzione degli autisti in caso di malattia, infortunio o altre cause di assenza.
2. Parimenti, l'O.E.A. si impegna a richiamare e, in casi gravi o di recidiva, a sostituire il personale che non adempia agli obblighi o che contravvengano i divieti di cui al successivo articolo 7.
3. Il Comune potrà richiedere la sostituzione dei conducenti che non adempiano agli obblighi e che contravvengano ai divieti di cui all'articolo 7 del presente capitolato o per altre gravi ragioni, motivando la richiesta su base oggettiva.
4. L' O.E.A. dovrà cercare di impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire la maggiore continuità possibile nella qualità del servizio, evitando turn over se non per cause di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: dimissioni dall'impresa; modifica di funzione conseguente a sopravvenute giustificazioni di salute; sostituzioni opportune richieste dalla S.A. per motivi dettagliati nei successivi articoli).
5. In caso di sostituzione per qualsivoglia ragione, l'O.E.A.si obbliga a garantire personale in possesso delle necessarie competenze, patenti e certificati e a trasmetterli al Comune. Resta inteso che la sostituzione è subordinata all'esplicita accettazione da parte del Comune.

6.4 Sede operativa "rimessa"

1. L'O.E.A. dovrà munirsi di una sede in cui ricoverare, nei tempi e periodi di non utilizzo, tutti i veicoli adibiti al trasporto, nonché i veicoli sostitutivi adibiti al soccorso per emergenze e avarie. Tale sede dovrà essere nella disponibilità del Fornitore a qualsiasi titolo (locazione, comodato, etc.), anche senza esclusività di utilizzo, a condizione che sia garantita la sicurezza e protezione dei veicoli da eventuali atti di sabotaggio o vandalici, mediante idonei sistemi di sicurezza (sistemi di allarme, di televigilanza, di videosorveglianza, ecc.) e mediante limitazione dell'accesso all'immobile al solo personale autorizzato.
2. L'O.E.A., per il ricovero degli automezzi dovrà dare comunicazione specifica prima dell'avvio del servizio, presentando documentazione comprovante il titolo di utilizzo.
3. Tale deposito, al fine di assicurare immediatezza durante casi di emergenze con il conseguente intervento del mezzo in sostituzione, dovrà necessariamente essere ubicato ad una distanza massima di 25 (venticinque) chilometri, rilevabile attraverso la mappa Michelin, tra il deposito e le rispettive sedi comunali. In ogni caso la proprietà

delle attrezzature e di tutti i materiali necessari a svolgere le prestazioni resta in capo all'appaltatore che rimane unico responsabile della custodia

6.5 Manutenzioni

1. Per tutta la durata del contratto, i veicoli utilizzati dovranno essere tenuti in perfetto stato di efficienza, funzionalità, sicurezza e igiene.
2. L'O.E.A. ha l'obbligo di effettuare la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli e mantenerli in regola con le revisioni previste dalle norme di legge, senza richiedere al Comune alcun costo aggiuntivo, in quanto tali interventi devono ritenersi inclusi nel prezzo offerto. La pulizia, l'assistenza tecnica e la manutenzione dovranno essere svolte su tutte le componenti, sugli impianti installati, su tutte le apparecchiature e attrezzature fornite. Sarà obbligo dell' O.E.A. adottare, nella esecuzione dei suddetti servizi sui veicoli, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la incolumità e la sicurezza degli utenti nonché di terzi, ed evitare danni a beni pubblici o privati.
3. Inoltre, è onere dell' O.E.A. prima di ogni servizio:
 - a) verificare e accertare che la cabina di trasporto del mezzo sia idonea al trasporto di alunni e in particolar modo verificare il corretto funzionamento di sicurezza e ogni altro strumento accessorio al mezzo, deputato alla sicurezza del trasporto;
 - b) controllare il corretto funzionamento del mezzo in particolar modo il funzionamento degli indicatori direzionali luminosi, l'impianto frenante, la strumentazione antinebbia e antipioggia, lo stato dei pneumatici e la loro idoneità a percorrere il tratto di manto stradale interessato dal trasporto, lo stato manutentivo generale del mezzo, il livello di carburante, accertandone la sufficienza ad eseguire i Km necessari al trasporto;
 - c) verificare che le condizioni igienico-sanitarie della cabina di trasporto del mezzo siano in una situazione accettabile nonché la pulizia del mezzo.

6.6 Avarie e casi di interruzione/modifica del servizio

1. In caso di avarie ai veicoli utilizzati o emergenze di varia tipologia che si verificassero durante il trasporto casa-scuola-casa, l'O.E.A. è tenuto a provvedere alla sostituzione del mezzo, nel più breve termine possibile, secondo ragionevolezza e comunque entro un tempo massimo di 45 minuti, garantendo il servizio e le normali prestazioni contrattuali ricorrendo ad un mezzo ugualmente idoneo, per tipologia, caratteristiche e capienza.
2. In caso di avarie o di altre emergenze che rendano impossibile la percorrenza del tragitto, l'O.E.A. è inoltre tenuto ad adottare con la massima tempestività le soluzioni più opportune per garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati, nonché la tranquillità delle famiglie e ad informare nel seguente ordine: le Istituzioni Scolastiche interessate e il Comune, anche facendo ricorso a sistemi di trasporto intelligente – offerto in sede di gara - o di messaggistica istantanea. In tali casi il

conducente è tenuto a garantire la sicurezza degli utenti, fino all'arrivo del mezzo sostitutivo.

3. L'O.E.A. dovrà garantire altresì il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali rottura di caldaie, fenomeni atmosferici o qualsiasi altro evento che renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte del Comune o dell'Istituzione Scolastica interessata.
4. Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, l'O.E.A. si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale, quindi, l' O.E.A. dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico. Qualora l' O.E.A. agisca in difformità di leggi e regolamentazioni in materia, in sede di esecuzione del contratto, la S.A. potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali, di cui al successivo articolo specifico e, nei casi previsti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.
5. L' O.E.A., senza costi aggiuntivi a carico della S.A., è tenuto ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate della S.A. non appena possibile.

6.7 Sistema di trasporto intelligente (ITS)

1. Qualora offerto in sede di gara, l'O.E.A. dovrà mettere a disposizione un sistema di trasporto intelligente, vale a dire, un'applicazione informatica e di telecomunicazione che combini la tecnologia GPS con una sistema di comunicazione di trasmissione dati in grado di fornire le informazioni di seguito elencate. Il sistema dovrà consentire le funzionalità offerte ai diversi utilizzatori (scuola e/o genitore).
2. L'O.E.A. dovrà inoltre garantire - tramite il sistema di trasporto intelligente offerto in sede di gara o tramite altro sistema informatico - la raccolta delle segnalazioni in riferimento al servizio espletato, allo stato dei veicoli, alla sicurezza, al comportamento dei conducenti ecc., cui possano accedere liberamente gli utenti e il referente del Comune.

6.8 Monitoraggio del servizio

1. Al termine di ogni anno scolastico – di norma entro il 15 di luglio – l'O.E.A. è tenuto a produrre al Comune una sintetica relazione (report) in merito all'andamento del servizio nel corso dell'anno scolastico appena concluso, evidenziando criticità, punti di forza e aree di miglioramento del servizio. Il Comune si riserva di porre in essere iniziative finalizzate alla valutazione di gradimento del servizio da parte degli utenti.
2. Il Comune eserciterà periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio da parte del Fornitore. Tali controlli

hanno lo scopo di verificare il rispetto della qualità del servizio sulla base di quanto stabilito nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

6.9 Referente dell'appalto

1. L'O.E.A. dovrà indicare, prima della stipulazione del contratto, un proprio rappresentante, il quale assume il compito di referente, reperibile 7 giorni su 7, nell'arco delle 24 ore, per tutta la durata dell'anno scolastico, incaricato di tenere i rapporti con il referente del Comune in ordine a tutto ciò che attiene all'esecuzione dell'appalto. L'O.E.A. provvederà a munire il referente individuato di appositi dispositivi (i.e. smartphone) dotati di applicazioni che consentano la messaggistica istantanea, una connessione ad Internet e un piano di minuti di conversazione di tipo illimitato. Il Comune, a sua volta, designerà un proprio referente che gestirà i rapporti e i contatti con il Fornitore.
2. In caso di sostituzione del proprio referente, ciascuna delle parti ne dovrà dare tempestivo preavviso all'altra.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO

1. Il personale addetto alla conduzione dei veicoli (nel prosieguo "conducente") dovrà essere in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone (CQC) e, dove previsto, dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui alla Legge n. 21/1992 e delle ulteriori abilitazioni previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia e in particolar modo dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.. Al momento della presa di servizio e per tutta la sua durata, il conducente dovrà essere munito di apposito distintivo identificativo, da apporre ben in vista, riportante la propria foto in formato fototessera, le proprie generalità nonché la denominazione sociale, sede legale, recapito telefonico del datore di lavoro e, in caso di subappalto, anche del soggetto subappaltatore.
2. L'O.E.A. è tenuto a presentare al Comune copia del certificato penale del casellario giudiziale per ogni autista assegnato al presente servizio, di cui all'art. 2 Decreto Legislativo n. 39/2014 e ad eseguire sul personale addetto alla guida degli automezzi gli accertamenti finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni) nonché a trasmettere al Comune per tutto il personale addetto al servizio di trasporto apposita certificazione rilasciata dal medico competente aziendale in ordine al possesso di idoneità allo svolgimento della specifica mansione.
3. Rientrano negli obblighi e responsabilità del conducente:
 - a) rispettare il tragitto fissato nel programma di trasporto annuale, astenendosi dal prendere decisioni diverse in merito;

- b) espletare il servizio con diligenza adottando tutte le cautele volte a garantire l'incolumità degli utenti e dei loro beni in particolar modo nelle fasi di arresto e di avvio del mezzo;
- c) attenersi scrupolosamente ai regolamenti o comunque alle istruzioni dettate dai Comuni per quanto riguarda la discesa degli utenti, in particolare circa i comportamenti e le azioni da intraprendere nel caso in cui nel tragitto scuola-casa, alla fermata prevista non siano presenti soggetti per il prelievo del minore o persone a ciò delegate.
- d) in assenza del personale di accompagnamento, deve assicurarsi che tutti gli alunni trasportati abbiano la possibilità di sedersi;
- e) comunicare all'O.E.A. e al Comune, prima della presa di servizio, ogni eventuale circostanza, compreso il malfunzionamento del mezzo, che a suo avviso possa compromettere la sicurezza degli utenti trasportati nonché configurare un trasporto in violazione delle leggi in materia di circolazione stradale;
- f) comunicare all'O.E.A. ogni anomalia o malfunzionamento del mezzo, rilevata nel corso dell'esecuzione del servizio o in qualsiasi altro momento (ad es., rientro in rimessa) e astenersi dallo svolgere il trasporto con il mezzo malfunzionante;
- g) utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo analogo, durante lo svolgimento del servizio, esclusivamente per ragioni di servizio e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza stradale;
- h) tenere un comportamento educato e irreprensibile nei confronti degli utenti trasportati, dei loro genitori e di tutti i soggetti appartenenti al loro ambito sociale abituale (compagni di scuola, genitori dei compagni di scuola, insegnanti e altro personale della scuola, ecc.) e astenersi dall'uso di linguaggio volgare e da esternazioni di carattere discriminatorio che prendano a riferimento il credo religioso, la nazionalità, la provenienza geografica l'orientamento sessuale, lo stato di salute, lo stile di vita, ecc.;
- i) evitare comportamenti lesivi della dignità degli utenti trasportati o assimilabili a maltrattamento o a coercizione psicologica o ad altro comportamento perseguibile, anche a norma del Codice Penale.

4. Al contempo è fatto divieto al conducente del mezzo di:

- a) arrestare il mezzo in punti diversi rispetto a quelli stabiliti per dal Piano di trasporto;
- b) prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali se non previa autorizzazione degli stessi referenti;
- c) far salire a bordo del mezzo persone terze rispetto agli alunni da trasportare ed accompagnatori nonché beni non appartenenti agli stessi;
- d) far salire e di condurre il mezzo con a bordo un numero di persone superiori alla portata di legge consentita e a quanto previsto dalla carta di circolazione;

- e) delegare ad altri alla conduzione del mezzo;
- f) prendere servizio in condizioni psico-fisiche inidonee alla conduzione del mezzo compresa l'assunzione di bevande alcoliche in orari che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio e all'incolumità degli utenti trasportati e di terzi;
- g) fumare a bordo del mezzo di trasporto;
- h) esprimersi con modi inurbani e di assumere atteggiamenti e comportamenti diseducativi, e comunque non consoni al ruolo;
- i) dar adito a discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e l'Amministrazione Comunale.

ART. 8 – VEICOLI

1. L'O.E.A. deve utilizzare nel servizio i veicoli aventi tutte le caratteristiche offerte in sede di gara. La sostituzione dei veicoli nel corso di durata dei singoli contratti deve avvenire con mezzi aventi almeno le medesime caratteristiche o caratteristiche più evolute. In ogni caso la sostituzione deve essere autorizzata dal Comune.
2. Tutti i veicoli impiegati per il servizio dovranno essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D. Lgs. n.285 del 30/04/1992 e successive modifiche (Codice della Strada).
3. Detti veicoli dovranno essere nella disponibilità dell'O.E.A., a qualunque titolo e commisurati alla tipologia di utenza, al numero di alunni da trasportare, alle caratteristiche del territorio e alla viabilità di ciascuna linea. Su ogni mezzo utilizzato dovrà essere ben leggibile su tutti i lati la dicitura "Servizio di trasporto scolastico del Comune di" col nome del Comune per cui si sta effettuando il servizio.
4. L' O.E.A. dovrà inoltre garantire la disponibilità di automezzi sostitutivi con le medesime caratteristiche per tutta la durata del servizio, idonei a fronteggiare situazioni di emergenza, come guasti meccanici o maggiori esigenze che dovessero verificarsi, nel buon andamento del servizio stesso.
5. Prima dell'inizio del servizio l' O.E.A. dovrà presentare al Comune tutta la documentazione relativa ai mezzi utilizzati nel servizio oggetto del presente appalto, compreso quelli sostitutivi.
6. L'O.E.A. dovrà utilizzare ogni categoria di veicolo suscettibile di essere utilizzato per il trasporto scolastico, rispettando la destinazione e l'uso dei veicoli e dei limiti imposti dalla normativa vigente in particolare dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 e Circolare Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n.23. Ad ogni modo resta escluso l'utilizzo di veicoli che ammettono il trasporto in piedi e degli autobus con caratteristiche urbane. Inoltre, è previsto che:
 - tutti i veicoli siano rispondenti alle prescrizioni del D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e s.m.i.;
 - la classe di inquinamento non inferiore a Euro 5;

- l'immatricolazione non sia antecedente all'anno 2016;
- ogni veicolo debba montare gomme termiche oppure avere a bordo le catene da neve nei periodi previsti;
- ogni veicolo debba avere a bordo un estintore, giubbini o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità per tutti gli utenti trasportati in caso di evacuazione, cassetta di pronto soccorso e qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso dell'affidamento;
- ogni veicolo debba essere munito di dispositivi in grado di tracciarne passo-passo il percorso tramite sistema satellitare, consentendo di monitorare tragitti, Km e orari dalla centrale operativa;
- ogni veicolo debba essere obbligatoriamente dotato di sistema di condizionamento/ riscaldamento per il periodo estivo e invernale.
- ogni veicolo debba essere obbligatoriamente dotato di strumenti di rilevazione della salita degli utenti a bordo del mezzo.

ART. 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'O.E.A. è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le prestazioni oggetto dell'appalto di che trattasi saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro.
2. L'O.E.A., anche al fine di dare completamento al DUVRI, deve comunicare al Comune, 5 giorni prima dell'inizio del servizio, il nominativo del proprio Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente (se previsto), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (se nominato) e degli Addetti alla gestione delle Emergenze (antincendio – primo soccorso), nonché il nominativo della persona referente "in loco" per l'appaltatore per lo specifico appalto, delegato dal datore di Lavoro a rappresentarlo, quando necessario, per tutte le attività di gestione della sicurezza e le misure di coordinamento.
3. L' O.E.A. dovrà garantire di aver istruito il personale che svolgerà le prestazioni al fine della tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.
4. L' O.E.A. è pertanto tenuto a comunicare al Comune ogni eventuale integrazione della valutazione dei rischi interferenziali che ritenga opportuna così come previsto nel DUVRI.

ART. 10 – CONTROLLI E VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune potrà in essere, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti necessari al fine di accertare l'esatta esecuzione del servizio in tutte le sue forme e quindi la corrispondenza tra quanto offerto in sede di gara e nel Contratto.

2. I controlli saranno svolti dal Comune sull'andamento del servizio in generale nonché sui veicoli utilizzati, sui luoghi ove gli stessi sono parcheggiati, sul parco veicoli e sul personale impiegato e, in particolar modo, sulla sussistenza delle abilitazioni necessarie allo svolgimento delle attività a cui sono preposti nell'esecuzione contrattuale. I controlli potranno essere di varia natura ovvero potranno consistere in sopralluoghi dei luoghi interessati dal servizio, in ispezioni dei veicoli utilizzati e loro componenti, accessi e verifiche. Il Comune potrà altresì chiedere la trasmissione della documentazione attinente all'abilitazione dell'esercizio della professione di trasportatore.
3. Gli addetti dei Comuni espletanti funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ai depositi e ai veicoli, in quanto pertinenti al servizio in oggetto, dietro esibizione di apposita tessera di riconoscimento. L'O.E.A. ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di verifica di cui sopra, consentendo l'esame dei veicoli e degli impianti, nonché consentendo l'accesso alla propria documentazione relativa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto, compresi i documenti contabili e le buste paga dei dipendenti.
4. I controlli possono essere effettuati anche senza preavviso e anche da parte di personale che non si palesa come addetto a tale controllo nel riguardo del Fornitore o del personale da questi impiegato, ecc..
5. Ad istanza degli esercenti la potestà genitoriale degli alunni trasportati, compresi quelli eventualmente già maggiorenni, il Comune svolge i controlli oggetto di istanza notificandone l'esito del controllo all'istante entro 30 giorni dalla domanda.
6. I controlli non devono svolgersi in contrasto con la buona fede contrattuale.
7. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'O.E.A. si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del relativo contratto esecutivo, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Comune nomina uno o più incaricati, di norma in contraddittorio con il Referente del O.E.A. , in qualsiasi momento e senza preavviso, di effettuare controlli sulle modalità operative e sulle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio, in tutte le sue fasi. Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia all'O.E.A. , che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e, su richiesta dei Referenti dei Comuni contraenti a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto per evitare il ripetersi delle non conformità dallo stesso giudicate gravi. Nel caso siano contestate all'O.E.A. non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque i Comuni Contraenti la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, i Comuni contraenti procedono ad applicare le penalità previste nel presente atto. L'O.E.A., in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le

indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dai Comuni contraenti

ART. 11 – PENALI

Tutti i servizi affidati dal Comune devono essere resi conformemente alle disposizioni di legge previste in materia, al presente Capitolato ed al programma di trasporto annuale nonché alle indicazioni impartite dai competenti Uffici comunali durante lo svolgimento del servizio.

11.1 Procedura irrogazioni penali

1. Il Comune provvederà alla formale contestazione per iscritto, indirizzandola all'O.E.A., il quale potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti alla data di ricevimento della contestazione stessa. La contestazione deve prevedere i fatti oggetto di contestazione, le disposizioni che si intendono violate dall'O.E.A. e la sanzione che si intende irrogare a margine dell'analisi delle eventuali controdeduzioni presentate in replica dal Fornitore. Nella controdeduzione l'O.E.A. deve prendere posizione sui fatti e sulle violazioni contestate dal Comune offrendo, se del caso, prove documentali o indicandone altre non documentali. Qualora siano state presentate controdeduzioni, il Comune decide l'irrogazione della penale, la riduzione o l'aumento della stessa tenendo conto delle controdeduzioni fornite Fornitore, motivando anche l'applicazione degli eventuali massimi/minimi edittali. Per l'accertamento dell'inadempienza i Comuni potranno tenere conto anche delle segnalazioni provenienti da terzi e dai familiari degli utenti, purché adeguatamente documentate.
2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento delle penali, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata

11.2 Mancata effettuazione del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non potrà subire sospensioni e/o interruzioni. Pertanto, per ogni caso di sospensioni e/o interruzioni anche parziali del servizio, il Comune addebiterà all'O.E.A. l'importo sostenuto per far svolgere il servizio al primo operatore economico disponibile per tutti i giorni di mancato servizio e per ogni linea. Al secondo episodio nell'anno scolastico, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto.
2. Per ogni caso di ritardo nell'effettuazione del servizio per cause imputabili all'O.E.A., il Comune applicherà una penale fino al 1 per mille dell'intero importo annuale.
3. In caso di comportamento recidivo da parte dell'O.E.A., l'importo della penale può essere raddoppiato, a discrezione del Comune.

11.3 Effettuazione del servizio in difformità dal programma di trasporto annuale e/o in assenza dell'accompagnatore a bordo ove obbligatorio

1. Per ogni caso di esecuzione del servizio in difformità dal Piano di trasporto annuale, il Comune applicherà una penale fino al 1 per mille dell'intero importo annuale.
2. In caso di comportamento recidivo da parte dell'O.E.A., l'importo della penale è raddoppiato, a discrezione del Comune.
3. Qualora la difformità di cui sopra sia effettuata in violazione di disposizioni di legge il Comune irrognerà la penale di cui sopra aumentata di 1/5; se la violazione di legge è attinente alla sicurezza degli alunni trasportati la pena è aumentata fino ad 1/2 dell'importo di cui sopra.
4. La difformità del servizio può consistere nella variazione arbitraria non autorizzata, né dovuta a cause di forza maggiore, degli itinerari da percorrere descritti dal programma di trasporto annuale, fermate/ripartenze da punti diversi rispetto a quelli stabiliti da detto documento, effettuazione del servizio con alunni in piedi o privi di posto a sedere individuale; mancato rispetto degli orari.
5. Qualora l'O.E.A. effettui il servizio di trasporto in assenza dell'accompagnatore a bordo, nei casi in cui questo sia previsto, il Comune applicherà una penale, dell'1 per mille dell'intero importo contrattuale. Qualora l'assenza dell'accompagnatore a bordo cagioni un danno ad utenti o ai loro beni o a terzi, la penale è maggiorata dal danno prodotto.

11.4 Penali attinenti ai veicoli e alla rimessa

1. Qualora l'O.E.A. utilizzi veicoli non conformi a quanto prescritto dal presente Capitolato nonché veicoli non aventi le caratteristiche offerte in sede di gara il Comune applicherà una penale, del 1 per mille dell'intero importo contrattuale.
2. Allo stesso modo il Comune irrognerà la penale di cui al comma precedente anche qualora l'O.E.A. modifichi i luoghi di ricovero dei veicoli in corso contrattuale in elusione degli obblighi di cui al presente Capitolato tecnico.
3. Qualora in caso di avaria al mezzo durante l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico casa-scuola-casa l'O.E.A. non sia in grado di sostituire il mezzo in avaria con altro mezzo idoneo nei tempi offerti in sede di gara il Comune applicherà una penale, del 1 per mille dell'intero importo contrattuale.

11.5 Penali attinenti al personale addetto

1. Qualora il personale addetto alla conduzione del veicolo non osservi gli obblighi e i divieti previsti dal paragrafo "Personale addetto" del presente Capitolato tecnico, il Comune applicherà una penale, del 1 per mille dell'intero importo contrattuale. L'importo è aumentato della sua metà qualora si versi in una situazione di recidiva.
2. Ad ogni modo, qualora il personale suddetto configuri delle condotte o realizzi dei fatti rientranti nelle fattispecie previste del Codice Penale, il Comune irrognerà la pena della risoluzione contrattuale con conseguente risarcimento di tutti i danni sottesi da essa dipendenti.

3. Qualora l'O.E.A. non adempia alle obbligazioni di comunicazione in caso di sostituzione del personale addetto al servizio, ivi compreso il referente dell'appalto, il Comune applicherà una penale, del 1 per mille dell'intero importo contrattuale.

11.6 Mancata produzione dei report mensili e annuali e compilazione DUVRI

1. In caso di mancata produzione dei report di cui al precedente paragrafo "monitoraggio del servizio" il Comune applicherà una penale, dell'1 per mille dell'intero importo contrattuale.
2. In caso di mancata comunicazione dei nominativi dei responsabili in materia di sicurezza e compilazione del DUVRI il Comune applicherà una penale, dell'1 per mille dell'intero importo contrattuale per ogni settimana di ritardo;

11.7 Violazione dell'obbligazione di cui agli artt. 47 dl 77/2021

Ai sensi dell'art. 47 comma 3, D.L. 77/2021, l'appaltatore è tenuto a consegnare al Comune <nel caso di RTI o Consorzi aggiungere: in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1 d.lgs. n. 198/2006>, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere tramessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata al Comune, entro 6 mesi dalla stipula del contratto. La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, D.L. n. 77/2021, una penale pari allo 0,6 per mille dell'importo del contratto, nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici. La relazione di cui sopra verrà pubblicata, sul profilo del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice e dell'art. 47, comma 9, D.L. n. 77/2021. Il Comune procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, D.L. 77/2021. La violazione dell'obbligo

ART. 12 – SUBAPPALTO

1. Qualora in sede di offerta l'O.E.A. dichiarerà di voler far ricorso al subappalto, quest'ultimo sarà disciplinato nei singoli contratti esecutivi.

ART. 13 - RISOLUZIONE

1. Ciascun Comune contraente con riferimento al relativo contratto esecutivo, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il singolo Contratto Esecutivo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
 - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del relativo Contratto Esecutivo;
 - mancata reintegrazione della garanzia prestata per ciascun contratto esecutivo di cui all'art. 67 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune contraente.;
 - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Comune contraente come previsto oltre;
 - nei casi specifici previsti in altri punti del presente atto nonché negli articoli 124 e ss (Verifiche di conformità); (Riservatezza), (Divieto di cessione del contratto), e della trasparenza) e (Tracciabilità dei flussi finanziari), (Codice di comportamento - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (Danni, responsabilità civile);
 - applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo di riferimento
 - nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'O.E.A. ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 72, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'O.E.A. di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni dei Comuni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dall'O.E.A. , risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell'ambito del contratto esecutivo
 - in tutti i casi di risoluzione previsti nel Contratto Esecutivo.
2. Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. Ciascun Comune contraente deve risolvere il singolo Contratto Esecutivo senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'O.E.A. tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti dell'O.E.A. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

4. Nell'ambito di ciascun contratto esecutivo l'O.E.A. ha l'obbligo di accettare le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile del Trattamento allegato al suddetto contratto esecutivo.
5. Nell'ambito di ciascun contratto esecutivo, il Comune associato contraenti quando accerti un grave inadempimento dell'O.E.A. ad una delle obbligazioni assunte con il contratto esecutivo tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti all'O.E.A. e contestualmente assegnerà un termine, che ove non diversamente disposto non sarà inferiore a quindici giorni, entro i quali l'O.E.A. dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'O.E.A. abbia risposto, il Comune contraente ha la facoltà, di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto esecutivo, di incamerare la garanzia relativa ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'O.E.A. salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Qualora l'O.E.A. ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dei Contratti Esecutivi, i Comuni associati contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'O.E.A. deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'O.E.A., qualora l'inadempimento permanga, i Comuni associati contraenti potranno risolvere i Contratti Esecutivi, fermo restando il pagamento delle penali.
7. In caso di inadempimento dell'O.E.A. anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dei Contratti Esecutivi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R tramite PEC dal Comune associato contraente per porre fine all'inadempimento, il Comune associato contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto Esecutivo e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'O.E.A. per il risarcimento del danno.

ART. 14 - RECESSO

1. Ciascun Comune contraente ha diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto Esecutivo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi disciplinati dall'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante i Contratti Esecutivi.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Comune contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione sulla prestazione dei servizi oggetto del contratto esecutivo, il Comune contraente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto Esecutivo, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'O.E.A. con lettera raccomandata a/r o tramite PEC.

3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011, Ciascun Comune associato potrà recedere da ciascun singolo Contratto Esecutivo, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte del Comune associato contraente delle prestazioni oggetto del medesimo Contratto Esecutivo eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo dei servizi oggetto del contratto esecutivo non eseguite, rinunciando espressamente l'O.E.A., ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
4. Il servizio oggetto della presente gara, al momento della sua indizione, non costituisce oggetto di convenzioni CONSIP e/o di altri soggetti aggregatori in linea con quanto previsto dal DPCM 11 luglio 2018 e non è disponibile nel MEPA. Il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto esecutivo, previa formale comunicazione all' O.E.A. con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già' eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e/o altri soggetti aggregatori ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato. Resta salva per l' O.E.A. contraente la possibilità di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli alla S.A. previsti nelle suddette convenzioni.

ART. 15 – DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto all'O.E.A. di cedere, a qualsiasi titolo, i Contratti Esecutivi, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di inadempimento da parte dell'O.E.A. degli obblighi di cui al presente articolo, i Comuni associati contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto esecutivo

ART. 16 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo che il Comune corrisponde all' O.E.A. per l'esecuzione delle prestazioni relative a ciascun appalto specifico è determinato dall'offerta dell' O.E.A. medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal Comune, sempre che non siano pendenti contestazioni di inadempimento in corso di definizione.
2. Il pagamento delle prestazioni rese in esecuzione dei servizi è effettuato dal Comune entro 30 (trenta) giorni successivi dalla ricezione al Protocollo comunale di fatture elettroniche mensili posticipate. L'appaltatore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dal Comune in favore dell'appaltatore , sulla base delle fatture

emesse conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto e dal contratto esecutivo. L'appaltatore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Referente del Comune al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il Referente lo ritenesse necessario, può richiedere all'appaltatore l'integrazione della documentazione. L'appaltatore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Referente che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione.

3. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali". Per il servizio il Comune corrisponderà fatture mensili di uguale importo, ottenute dividendo l'importo derivante dall'offerta formulata per 10 (di norma settembre – giugno = totale 10 mesi). Per i servizi aggiuntivi a carattere socio-assistenziale si dovrà fare riferimento a quanto previsto nella sezione specifica del lotto relativo al Comune di Rodano
4. Gli oneri per la sicurezza, ove previsti, riferiti alle eventuali necessità imposte per il contenimento Covid-19 dovranno essere indicati e fatturati separatamente a cadenza mensilmente in base al numero di giorni di effettiva attività.
5. In caso di presentazione di fattura elettronica irregolare da parte dell' O.E.A., il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte del Comune.
6. Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale impiegato dall' O.E.A., il Comune si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In particolare nel caso il DURC segnali un'adempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Comune procederà a trattenere dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. Il Comune procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC, agli Enti di cui sopra. Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 108, del D.Lgs. n.50/2016, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
7. Con il corrispettivo di cui al comma 1, l' O.E.A. si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
8. Il corrispettivo determinato in sede di gara rimarrà fisso ed invariato per tutto il periodo di durata contrattuale, salvo l'adeguamento previsto nel presente atto.

ART. 17 – ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Nei casi previsti al comma all'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo successivo, e dopo che l'aggiudicazione sia divenuta esecutiva. Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto esecutivo per ciascun lotto sono a carico dell'aggiudicatario, con riferimento particolare:
 - a. all'assolvimento dell'imposta di bollo;
 - b. all'assolvimento dell'imposta di registro;
 - c. alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati;
 - d. ai diritti.
2. Il contratto relativo a ciascun lotto è soggetto a registrazione ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa parte I, art. 11 del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 19 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dall'O.E.A. con la stipula dei contratti esecutivi, l'O.E.A. medesimo si obbliga a prestare per ciascun contratto esecutivo una garanzia definitiva in favore del Comune contraente pari al 10% del valore di ogni singolo contratto, fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 cui si rinvia integralmente.
2. La garanzia verrà prestata alla stipula di ciascun contratto esecutivo e sarà costituita mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e dovrà garantire tutti gli obblighi specifici assunti dall'O.E.A., anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Pertanto resta espressamente inteso che il Comune contraente, fermo restando quanto previsto in altri punti del presente atto, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'O.E.A. rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'O.E.A., nonché l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti esecutivi disposta in danno dell'O.E.A., il pagamento di quanto dovuto dall'O.E.A. per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

3. La garanzia prestata opera a far data dalla sottoscrizione dei contratti esecutivi e per tutta la durata degli stessi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti Esecutivi e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni. Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come previsto e indicato dal disciplinare. La garanzia deve riportare la rinuncia all'eccezione di cui all'Art.1957, comma 2, del Codice Civile e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dal Comune. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'O.E.A. dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune contraente, pena la risoluzione del Contratto Esecutivo. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo i singoli Comuni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno. In ogni caso il Garante sarà liberato dalle garanzie di cui sopra solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune contraente

ART. 20 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'O.E.A. si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti Esecutivi. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, i Comuni associati contraenti in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'O.E.A. con raccomandata a.r., i Contratti Esecutivi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010. L'O.E.A. nell'ambito di ciascun contratto esecutivo è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. L'O.E.A., nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti in esecuzione a ciascun contratto esecutivo, a pena di nullità assoluta,

una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'O.E.A., il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Comune contraente. L'O.E.A., si obbliga e garantisce che in esecuzione a ciascun contratto esecutivo nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Comune contraente nell'ambito di ciascun contratto esecutivo verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, per ciascun contratto esecutivo, l'O.E.A. si obbliga a trasmettere al Comune contraente oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il Comune contraente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'O.E.A- nell'ambito di ciascun contratto esecutivo, , in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'O.E.A. mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'O.E.A. medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato

ART. 21 - TRATTAMENTO DATI

1. L' O.E.A. dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto le informazioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679, ed in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

2. Il Comune tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso, in ottemperanza a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici.
3. Con la stipula del contratto, il rappresentante legale dell'a O.E.A. acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nell'avviso di manifestazione di interesse e sopra richiamate. L' O.E.A. acconsente, altresì, alla pubblicazione e diffusione tramite il sito internet del Comune nonché gli altri siti previsti dal D.lgs. n. 50/2018 del nominativo dell'affidatario e del prezzo di affidamento. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L.190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l' O.E.A. prende atto ed acconsente alla pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet sezione "Amministrazione Trasparente". Con la sottoscrizione del contratto l' O.E.A. acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
4. L' O.E.A. si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel contratto, e si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzate al trattamento dei Dati personali. L' O.E.A. prende atto che il Comune potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dallo stesso, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate. Se in ragione dell'oggetto del contratto, l' O.E.A. sarà chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso con apposito atto potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L' O.E.A. a tal fine si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. L' O.E.A. dovrà consentire al Comune di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione nelle norme in materia di

trattamento dei dati personali da parte dell'appaltatore. Nel caso in cui l' O.E.A. violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Comune potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto e/o risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L' O.E.A. si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

5. Alla scadenza del contratto, l' O.E.A., espletate la consegna di report e informative dovute, si impegna a distruggere i dati di cui sia venuto in possesso nel corso del periodo di gestione.

ART. 22- RINVIO A LEGGI

1. L'O.E.A. si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza di tutte le condizioni che incidono sull'esecuzione del servizio compreso quanto previsto a tutti gli atti di gara.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d'Appalto si richiamano le norme di legge vigenti in materia e quelle che verranno in seguito emanate.
3. Si applicheranno inoltre le leggi ed i regolamenti che vengano eventualmente emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'appalto.

ART. 23 – CLAUSOLA SOCIALE

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nella nuova procedura l'aggiudicatario di ciascun lotto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art.51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Si intendono, in via esemplificativa, i CCNL di settore, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato tra i documenti posti a base di gara

ART. 24 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Per ciascun contratto esecutivo l'O.E.A. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune contraente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale oggetto del contratto esecutivo. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dei contratti esecutivi. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Per ciascun contratto esecutivo l'O.E.A. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto esecutivo, fermo restando che l'O.E.A. sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune contraente. Fermo restando quanto previsto nell'articolo relativo trattamento dei dati personali e privacy, per ciascun contratto esecutivo l'O.E.A. si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 25 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. L'O.E.A. nell'ambito di ciascun contratto esecutivo assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'O.E.A., pertanto, si obbliga a manlevare il Comune contraente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti del Comune contraente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali oggetto del contratto esecutivo, l'O.E.A. assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Comune contraente è tenuto ad informare prontamente per iscritto l'O.E.A. in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui sopra tentata nei confronti del Comune contraente, quest'ultimo fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto esecutivo recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per il servizio erogato oggetto del contratto esecutivo

ART. 26 CODICE DI COMPORTAMENTO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. L'O.E.A. con riferimento a ciascun contratto esecutivo si obbliga a visionare e poi dichiarare di essere a conoscenza della L. n. 190/2012 e del Codice di Comportamento dei Comuni associati contraenti nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti dai Comuni associati contraenti e pubblicati sul sito internet degli stessi, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. L'O.E.A., per effetto della sottoscrizione del contratto esecutivo, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune contraente per le parti di pertinenza dell'O.E.A. medesimo. Nell'ambito di ciascun contratto esecutivo in caso di inadempimento da parte dell'O.E.A. agli obblighi di sopra, il Comune contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il contratto esecutivo.

PARTE SECONDA

CAPITOLATO SPECIFICO DEL COMUNE DI VIMODRONE

ART. 27 – ELEMENTI COSTITUTIVI IL SERVIZIO

1. Il Comune di Vimodrone intende affidare:
 - a) il servizio di trasporto scolastico su tutto il territorio degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia statali (site in via Fiume e via Petrarca), primarie (site in via Battisti, via Fiume e via Piave) e secondaria di primo grado (sita in via Piave) ubicate nel territorio di Vimodrone da effettuarsi conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche. Il servizio è articolato su corse mattutine e pomeridiane;
 - b) il servizio di trasporto per n. 30 gite scolastiche e uscite didattiche, per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Vimodrone, all'interno del territorio comunale o provinciale, che si esauriscono nell'arco di una giornata;

ART. 28 - ULTERIORI COSTI COVID

1. Oltre al valore del servizio di cui al precedente articolo, per l'attuale emergenza sanitaria da covid-19, è prevista una somma da erogarsi a misura di euro 3.500,00 oltre IVA quale costo massimo stimato per la sanificazione dei mezzi per il periodo previsto prudenzialmente che sarà realizzata per il contenimento del contagio da Covid-19. Tale importo non sarà oggetto di ribasso, ma sarà erogato a misura, se previsto dalla normativa vigente ed in relazione al numero di interventi svolti ed alle modalità di sanificazione; il costo per ogni intervento eseguito sul singolo automezzo,

prevedendo le modalità di cui all'art 5, non potrà superare il valore di euro 45,00 oltre IVA. In caso di ulteriori necessità destinerà ulteriori risorse.

ART. 29 - DIMENSIONE DELL'UTENZA DEL COMUNE DI VIMODRONE

1. La dimensione presuntiva qui sotto riportata si riferisce alla media iscritti dell'ultimo anno scolastico ed è puramente indicativa

	ISCRITTI ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SCUOLA INFANZIA FIUME Via Fiume,32	20
SCUOLA INFANZIA PETRARCA Via Petrarca,47	2
SCUOLA PRIMARIA BATTISTI/MATTEOTTI Via Matteotti,6	5
SCUOLA PRIMARIA FIUME Via Fiume,20	12
SCUOLA PRIMARIA PIAVE Via Piave,60	10
SCUOLA SECONDARIA PIAVE Via Piave, 62	46

ART. 30 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L' O.E.A. per la durata dell'appalto dovrà adibire per i servizi (trasporto scolastico, gite e uscite didattiche) n. 1 scuolabus idoneo alle caratteristiche degli itinerari fissati nella disponibilità dell'appaltatore, e che abbia le seguenti caratteristiche:
 - Numero posti a sedere almeno 34 di cui due di servizio uno per l'accompagnatore e uno per l'autista;
 - Classe di inquinamento non inferiore a Euro 5 Immatricolato per il trasporto delle scuole materne – elementari e medie di primo grado;in particolare, essendo adibito al trasporto anche delle materne deve avere caratteristiche idonee proprio per questa tipologia di utenti, con gradini e sedute adatte.
 - Deve essere dotato di cinture di sicurezza per tutti i posti dei trasportato, ovvero sia del personale in servizio che degli alunni trasportati;
 - Il mezzo dovrà essere uno scuolabus, non un autobus, in quanto incompatibile per l'effettuazione dei percorsi sul territorio con problemi di sagoma e ingombro;
 - Per la tipologia dei percorsi deve aver un ingombro massimo in lunghezza entro i 8,50 mt. ed una larghezza entro i 2,20 mt.;

2. TRASPORTO SCOLASTICO CASA-SCUOLA-CASA

Il servizio di trasporto scolastico da e per le scuole del Comune di Vimodrone dovrà essere svolto dall'O.E.A., con l'utilizzo di n.1 scuolabus. Il programma giornaliero dei viaggi, delle fermate e degli orari in vigore per l'anno scolastico 2020/21 è indicato qui di seguito a mero titolo informativo e non esaustivo.

SCUOLA SECONDARIA

ORARIO	FERMATA	NUMERO UTENTI PER FERMATA (a.s. 2020/2021)
6.50	FIUME	1
6.55	S. GIUSEPPE	6
7.00	GRANDI civici 18 e 32	3
7.05	ARTIGIANATO	2
7.10	BURRONA	3
7.13	XI FEBBRAIO	3
7.13	XI FEBBRAIO 93	1
7.15	XI FEBBRAIO 67	1
7.18	CADORNA	1
7.22	GRAMSCI	2
7.24	DIAZ	4
7.30	SCUOLA PIAVE	DISCESA ALUNNI
7.35	FIUME	20 (raggruppamento)
7.45	PIAVE	DISCESA ALUNNI

SCUOLA PRIMARIA

ORARIO	FERMATA	NUMERO UTENTI PER FERMATA (a.s. 2020/2021)
7.45	PIAVE	2
7.47	CATTANEO	2
7.52	CRIVELLA	1
8.00	MARTESANA	3
8.05	S.GIUSEPPE	9
8.10	XV MARTIRI	2
8.13	GRANDI	3
8.16	ARIGIANATO	2
8.19	XI FEBBRAIO	3
8.22	SCUOLA BATTISTI MATTEOTTI	DISCESA ALUNNI
8.26	VIA DEI MILLE	2
8.30	SCUOLA VIA FIUME	DISCESA ALUNNI
8.30	FIUME	2
8.35	SCUOLA PIAVE	DISCESA ALUNNI

SCUOLA DELL'INFANZIA

ORARIO	FERMATA	NUMERO UTENTI PER FERMATA (a.s. 2020/2021)
8.40	PIAVE	4
8.45	MARTESANA	5

8.52	S.GIUSEPPE	3
8.57	VIA DEI MILLE	2
9.02	XV MARTIRI	5
9.09	GRANDI	2
9.13	BURRONA	2
9.18	VIA DON MINZONI	2
9.24	SCUOLA INFANZIA FIUME	DISCESA ALUNNI
9.30	SCUOLA INFANZIA PETRARCA	DISCESA ALUNNI

Ore 15.30 materna Fiume rientro

Ore 15.40 materna Petrarca rientro

Ore 16.20 primaria Piave rientro

Ore 16.25 primaria Battisti rientro

Ore 16.30 primaria Fiume rientro

3. In caso di interruzione e/o ripresa dell'emergenza sanitaria per il contenimento del Covid-19 così come disposta dagli enti regionali e/o centrali di governo l' O.E.A. dovrà attenersi alle eventuali necessarie modifiche organizzative senza costi aggiuntivi a carico della S.A.
4. Il trasporto dei bambini dell'Infanzia e della Primaria sarà assistito da personale esterno appositamente incaricato.

ART. 31 – ATTIVITA' STRAORDINARIA COVID-19

1. L'attività, qualora necessaria, viene svolta su esplicita richiesta della S.A..
2. Le misure dovranno essere prese nel rispetto delle modalità in uso con l'utenza e soprattutto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza Covid 19;
Attualmente è fatto specifico riferimento a quanto previsto dall'allegato 16 del DPCM 2 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A01331) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17) che qui si intende integralmente richiamato anche se non materialmente riportato;
3. Sul mezzo dovrà essere presente:
 - specifica segnaletica dedicata ai posti a sedere utilizzabili;
 - un dispenser di soluzioni idroalcolica capacità massima 500 ml;

- una scorta di mascherine facciali ad uso medico (di tipo chirurgica UNI EN 14683:2019) a disposizione degli utenti e accompagnatrice in caso di rottura o dimenticanza.
- 4. Il mezzo impiegato dovrà essere sanificato a giorni alterni con l'utilizzo di generatori di ozono MT3 400 e il giorno successivo con l'utilizzo di bombolette spray auto-vuotanti con un prodotto disinfettante germicida che garantisca un'elevata azione disinfettante. Tutte le superfici lavabili di contatto dovranno essere trattate quotidianamente con soluzione alcoolica al 70°. Le pavimentazioni dovranno essere disinfettate con soluzione a base di ipoclorito di sodio al 5%. Le canaline dell'impianto di riscaldamento dovranno essere trattate quotidianamente con soluzione di perossido di idrogeno allo 0,5% diffusa attraverso l'impiego di generatore di vapore. I condotti dell'aria condizionata dovranno essere trattati settimanalmente con sanificatore spray igienizzante.
- 5. L'attività ricade nella voce dei costi per la sicurezza e dovrà essere eseguita da addetti formati e qualificati attraverso consulente esterno designato.

ART. 32 – GITE E USCITE DIDATTICHE

1. L' O.E.A. si impegna inoltre ad effettuare, su richiesta dell'Istituto scolastico, inoltrata almeno 72 ore prima, gite/uscite per attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative per un numero complessivo di almeno 30 per anno scolastico.
2. Il tragitto delle stesse è previsto all'interno del territorio provinciale e comunque ad una distanza massima di percorrenza di 50 (cinquanta) chilometri, rilevabile attraverso la mappa Michelin, tra la sede scolastica di partenza e la destinazione.
3. La durata delle uscite deve essere compatibile con gli orari dedicati ai servizi di trasporto da e verso i plessi mattutino (pertanto dopo l'inizio delle lezioni) e pomeridiano (pertanto prima della fine delle lezioni)
4. In base al numero dei trasportati potrà essere posto in uso l'autobus o lo scuolabus principali ovvero contemporaneamente; potrà essere previsto anche l'utilizzo giornaliero di ulteriori mezzi qualora offerti dal concorrente.
5. Il suddetto servizio risulta compreso nel prezzo posto a base di gara.

PARTE TERZA

CAPITOLATO SPECIFICO DEL COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

ART. 33 – ELEMENTI COSTITUTIVI IL SERVIZIO

1. Il Comune di Cassina de' Pecchi intende affidare:
 - il servizio di trasporto scolastico casa-scuola-casa con automezzo scuolabus su tutto il territorio in favore degli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie del territorio
 - il servizio di trasporto per n. 30 gite scolastiche e uscite didattiche, per ogni anno scolastico, per le scuole primaria e secondaria di primo grado del Comune di Cassina de' Pecchi, all'interno del territorio comunale o provinciale, che si esauriscono nell'arco di una giornata

ART. 34 - ULTERIORI COSTI COVID

1. Oltre al valore del servizio di cui al precedente articolo, per l'attuale emergenza sanitaria da covid-19, è prevista una somma da erogarsi a misura di euro 3.500,00 oltre IVA quale costo massimo stimato per la sanificazione dei mezzi per il periodo previsto prudenzialmente che sarà realizzata per il contenimento del contagio da Covid-19. Tale importo non sarà oggetto di ribasso, ma sarà erogato a misura, se previsto dalla normativa vigente ed in relazione al numero di interventi svolti ed alle modalità di sanificazione; il costo per ogni intervento eseguito sul singolo automezzo, prevedendo le modalità di cui all'art 5, non potrà superare il valore di euro 45,00 oltre IVA. In caso di ulteriori necessità destinerà ulteriori risorse.

ART. 35 - DIMENSIONE DELL'UTENZA DEL COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

1. Il dimensionamento è stato effettuato sulla base dei dati degli iscritti ai servizi per l'anno 2020/2021, il cui numero complessivo è 125 ed è pertanto puramente indicativa.

ART. 36– MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il trasporto scolastico si svolgerà a mezzo di n. 2 (due) autobus nei giorni dal lunedì al venerdì, aventi le seguenti caratteristiche:
 - Autobus 1: Numero posti a sedere almeno 54 di cui due di servizio uno per l'accompagnatore e uno per l'autista;
 - Autobus 2: Numero posti a sedere almeno 34 di cui due di servizio uno per l'accompagnatore e uno per l'autista
 - Classe di inquinamento non inferiore a Euro 5 Immatricolato per il trasporto delle scuole–elementari e medie di primo grado;

- Anno di immatricolazione non antecedente al 2016
- Deve essere dotato di cinture di sicurezza per tutti i posti dei trasportato, ovvero sia del personale in servizio che degli alunni trasportati;
- avere una lunghezza non superiore a 10 metri

2. Il servizio dovrà essere svolto secondo il calendario scolastico come sotto dettagliato.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DAL LUNEDI' AL VENERDI'

ANDATA LINEA ROSSA - SANT'AGATA

FERMATA	ORARIO
Villa Magri (di fronte BAR CANUN)	07.36
Piazza della Chiesa di Sant'Agata	07.40
Via Don Vismara angolo Via San Fermo	07.42
Via Don Colombo angolo Via Don Caselli	07.44
Villa Pompea	07.46
Scuola Secondaria - Via Sirio	07.55

ANDATA LINEA BLU - MARTESANA

FERMATA	ORARIO
SP. 11 Via Puccini (lato opposto BAR-TRATTORIA)	07.40
Via Gramsci angolo Vittorio Veneto	07.45
Via Gramsci "Girasole"	07.47
Via delle Betulle	07.50
Scuola Secondaria - Via Sirio	07.55

RITORNO LINEA ROSSA - SANT'AGATA

FERMATA	ORARIO
Scuola Secondaria- Via Sirio	13.45
Villa Magri	13.50

Piazza della Chiesa di Sant'Agata	13.54
Via Don Vismara angolo Via San Fermo	13.58
Via Don Colombo angolo Via Don Caselli	14.00
Villa Pompea	14.02

**RITORNO
LINEA ROSSA - SANT'AGATA**

FERMATA	ORARIO
Scuola Secondaria- Via Sirio	13.45
Villa Magri	13.50
Piazza della Chiesa di Sant'Agata	13.54
Via Don Vismara angolo Via San Fermo	13.58
Via Don Colombo angolo Via Don Caselli	14.00
Villa Pompea	14.02

SOLO LUNEDI' e MERCOLEDI'

**BUS. 1
RITORNO
LINEA ROSSA - SANT'AGATA**

FERMATA	ORARIO
Scuola Secondaria- Via Sirio	16.30
Scuola Primaria - Via Trieste	16.38
Villa Magri	16.46
Piazza della Chiesa di Sant'Agata	16.52
Via Don Vismara angolo Via San Fermo	16.54
Via Don Colombo angolo Via Don Caselli	16.56
Villa Pompea	16.58

BUS.2
RITORNO
LINEA BLU – MARTESANA

FERMATA	ORARIO
Scuola Secondaria – Via Sirio	13.45
Via Gramsci angolo V.Veneto	13.53
Via Gramsci "Girasole"	13.56
Via delle Betulle	14.00
SP 11 ang.Via Puccini	14.05

SCUOLA PRIMARIA

ANDATA
LINEA ROSSA - SANT'AGATA

FERMATA	ORARIO
Villa Magri (di fronte BAR CANUN)	08.06
Piazza della Chiesa di Sant'Agata	08.13
Via Don Vismara angolo Via San Fermo	08.15
Via Don Colombo angolo Via Don Caselli	08.17
Villa Pompea	08.19
Scuola Primaria - Via Trieste	08.25

ANDATA
LINEA BLU - MARTESANA

FERMATA	ORARIO
SP. 11 Via Puccini (lato opposto BAR-TRATTORIA)	08.10
Via Gramsci angolo Vittorio Veneto	08.16
Via Gramsci "Girasole"	08.18
Via delle Betulle	08.20
Scuola Primaria - Via Trieste	08.25

**RITORNO
LINEA ROSSA - SANT'AGATA**

FERMATA	ORARIO
Scuola Primaria - Via Trieste	16.38
Villa Magri	16.46
Piazza della Chiesa di Sant'Agata	16.52
Via Don Vismara angolo Via San Fermo	16.54
Via Don Colombo angolo Via Don Caselli	16.56
Villa Pompea	16.58

**RITORNO
LINEA BLU - MARTESANA**

FERMATA	ORARIO
Scuola Primaria - Via Trieste	16.38
Via Gramsci angolo Vittorio Veneto	16.45
Via Gramsci "Girasole"	16.47
Via delle Betulle	16.49
Ex SP11 angolo via Puccini	16.55

3. L'effettuazione del servizio è stimata in base all'andamento "storico" del servizio ed è suscettibile di variazioni annuali in funzione delle effettive esigenze del servizio stesso rilevate dal Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Cassina de Pecchi.
4. L'effettivo numero degli utenti ammessi al servizio, degli orari e dei percorsi richiesti all'Aggiudicataria sarà stabilito previa valutazione delle richieste pervenute.
5. È di esclusiva competenza dell'Amministrazione la valutazione delle richieste di accesso al servizio e l'ammissione degli utenti allo stesso.

ART. 37 – ATTIVITA' STRAORDINARIA COVID-19

1. L'attività, qualora necessaria, viene svolta su esplicita richiesta della S.A..

2. Le misure dovranno essere prese nel rispetto delle modalità in uso con l'utenza e soprattutto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza Covid 19;
3. Attualmente è fatto specifico riferimento a quanto previsto dall'allegato 16 del DPCM 2 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A01331) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17) che qui si intende integralmente richiamato anche se non materialmente riportato;
4. Sul mezzo dovrà essere presente:
 - specifica segnaletica dedicata ai posti a sedere utilizzabili;
 - un dispenser di soluzioni idroalcolica capacità massima 500 ml;
 - una scorta di mascherine facciali ad uso medico (di tipo chirurgica UNI EN 14683:2019) a disposizione degli utenti e accompagnatrice in caso di rottura o dimenticanza.
5. Il mezzo impiegato dovrà essere sanificato a giorni alterni con l'utilizzo di generatori di ozono MT3 400 e il giorno successivo con l'utilizzo di bombolette spray auto-vuotanti con un prodotto disinfettante germicida che garantisca un'elevata azione disinfettante. Tutte le superfici lavabili di contatto dovranno essere trattate quotidianamente con soluzione alcoolica al 70°. Le pavimentazioni dovranno essere disinfettate con soluzione a base di ipoclorito di sodio al 5%. Le canaline dell'impianto di riscaldamento dovranno essere trattate quotidianamente con soluzione di perossido di idrogeno allo 0,5% diffusa attraverso l'impiego di generatore di vapore. I condotti dell'aria condizionata dovranno essere trattati settimanalmente con sanificatore spray igienizzante.
6. L'attività ricade nella voce dei costi per la sicurezza e dovrà essere eseguita da addetti formati e qualificati attraverso consulente esterno designato

ART. 38 – GITE E USCITE DIDATTICHE

1. L' O.E.A. si impegna inoltre ad effettuare, su richiesta dell'Istituto scolastico, inoltrata almeno 72 ore prima, gite/uscite per attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative per un numero complessivo di almeno 30 per anno scolastico.
2. Il tragitto delle stesse è previsto all'interno del territorio provinciale e comunque ad una distanza massima di percorrenza di 50 (cinquanta) chilometri, rilevabile attraverso la mappa Michelin, tra la sede scolastica di partenza e la destinazione.

3. La durata delle uscite deve essere compatibile con gli orari dedicati ai servizi di trasporto da e verso i plessi mattutino (pertanto dopo l'inizio delle lezioni) e pomeridiano (pertanto prima della fine delle lezioni)
4. In base al numero dei trasportati potranno essere posti in uso uno o entrambi gli autobus principali, anche contemporaneamente; potrà essere previsto anche l'utilizzo giornaliero di ulteriori mezzi qualora offerti dal concorrente
5. Il suddetto servizio risulta compreso nel prezzo posto a base di gara.

PARTE QUARTA

CAPITOLATO SPECIFICO DEL COMUNE DI RODANO

ART. 39 – ELEMENTI COSTITUTIVI IL SERVIZIO

1. Il Comune di Rodano intende affidare:
 - a) il servizio di trasporto scolastico casa-scuola-casa con automezzo scuolabus su tutto il territorio degli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia e per quelli di scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado residenti nelle frazioni esterne (Cassignanica, C.na Panzone, Civasco, C.na Garibaldi e Pobbiano) conformemente al calendario scolastico (allegato 9);
 - b) il servizio di trasporto scolastico casa-scuola-casa con autobus sul rimanente territorio a favore degli alunni frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado conformemente al calendario scolastico (allegato 9);
 - c) il servizio di trasporto per gite scolastiche e uscite didattiche, per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Rodano, all'interno del territorio provinciale, che si esauriscono nell'arco di una giornata, tutto come meglio specificato nell'art. 3 del presente capitolato;
 - d) servizio di trasporto socio assistenziale con autobus di collegamento fra il territorio comunale ed il centro commerciale di Vignate da eseguirsi con cadenza settimanale dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2024, compresi i mesi di luglio e agosto.

ART. 40 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI

1. Per il servizio aggiuntivo di collegamento con Vignate il Comune corrisponderà fatture mensili di uguale importo, ottenute dividendo l'importo (che deriva applicando il ribasso offerto all'importo posto a base di gara afferente a detto servizio) per 12 (di norma settembre – agosto = totale 12 mesi).

ART. 41 – ULTERIORI COSTI COVID

1. Oltre al valore del servizio di cui al precedente articolo, per l'attuale emergenza sanitaria da covid-19, è prevista per il periodo settembre – dicembre 2021 la somma da erogarsi a misura di **euro 6.075,00** oltre IVA quale costo massimo stimato per la sanificazione dei mezzi per il periodo previsto prudenzialmente che sarà realizzata per il contenimento del contagio da Covid-19. Tale importo non sarà oggetto di ribasso, ma sarà erogato a misura, se previsto dalla normativa vigente ed in relazione al numero di interventi svolti ed alle modalità di sanificazione; il costo per ogni intervento eseguito sul singolo automezzo, prevedendo le modalità di cui all'art 5, non potrà superare il valore di euro 45,00 oltre IVA. In caso di ulteriori necessità destinerà ulteriori risorse.

ART. 42 - DIMENSIONE DELL'UTENZA DEL COMUNE DI RODANO

	ISCRITTI ANNO SCOLASTICO 20/21	ATTUALI ISCRITTI ANNO SCOLASTICI 21/22
SCUOLA INFANZIA Via Palermo, 2 – fraz. Millepini	14	12
SCUOLA PRIMARIA Via delle Querce, 14 – fraz. Millepini	41	38
SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO S.P. 182 angolo via Turati – fraz. Lucino	51	43

ART. 43 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L' O.E.A. per la durata dell'appalto dovrà adibire per i servizi (trasporto scolastico, gite e uscite didattiche, servizio aggiuntivo) i seguenti automezzi:
 - un autobus con numero posti a sedere pari a 55 di cui due di servizio (uno per l'accompagnatore e uno per l'autista)
 - uno scuolabus con numero minimo posti a sedere pari a 34 di cui due di servizio (uno per l'accompagnatore e uno per l'autista) omologato per il trasporto di alunni di scuola dell'infanzia;

2. TRASPORTO SCOLASTICO CASA-SCUOLA-CASA

Il servizio di trasporto scolastico da e per le scuole del Comune di Rodano dovrà essere svolto dall'O.E.A., nel rispetto del vigente Regolamento comunale (allegato 14), con l'utilizzo di n.2 mezzi, di cui uno scuolabus per la Scuola d'Infanzia e un autobus per le Scuole Primaria e Secondaria.

Il programma giornaliero dei viaggi, delle fermate e degli orari in vigore per l'anno scolastico 2020/21 è indicato nell'allegato 10 a mero titolo informativo e non esaustivo.

Il percorso presunto totale giornaliero di andata e ritorno, in considerazione dell'attuale calendario scolastico, è così suddiviso:

Scuola	Mezzo	Percorso	Km Percorso andata/ritorno	Giorni Scuola	Totale anno scolastico
Infanzia	solo scuolabus	unico	26	190	4.940
Primaria	scuolabus	frazioni esterne	22	170	3.740
Primaria	autobus	frazioni interne	8	170	1.360
Secondaria	scuolabus	frazioni esterne	16	170	2.720
Secondaria	autobus	frazioni interne	8	170	1.360
Secondaria	Autobus/scuola bus	collegamento mensa per tempo prolungato e uscita	12	65	780
					14.900

In caso di interruzione e/o ripresa dell'emergenza sanitaria per il contenimento del Covid-19 così come disposta dagli enti regionali e/o centrali di governo l' O.E.A. dovrà attenersi alle eventuali necessarie modifiche organizzative senza costi aggiuntivi a carico della S.A.

Il trasporto dei bambini dell'Infanzia sarà assistito da personale esterno appositamente incaricato, che interverrà, in base all'organizzazione oraria, anche durante alcuni tragitti per le Scuole Primaria e Secondaria.

3. SERVIZIO AGGIUNTIVO A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE: COLLEGAMENTO CON VIGNATE

Il servizio viene realizzato con autobus per garantire soprattutto ai residenti non automuniti un collegamento settimanale di andata e ritorno con il centro commerciale di Vignate per tutti i mesi dell'anno; l'esecuzione dovrà essere garantita ogni martedì esclusi i giorni festivi.

Il percorso totale giornaliero presunto è quantificato in 28 km per un totale annuo presunto di km. 1.500.

L'inizio dell'orario di andata è fissato alle ore 9.00 con la percorrenza delle seguenti fermate:

- Millepini – via dei Tigli (pensilina)
- Cassignanica – p.za Grassi (pensilina)
- Lucino – via Marconi (altezza bar)
- Rodano – via Terra (pensilina cartoleria)
- Pobbiano – via Milano (pensilina)

Il ritorno, con partenza dal centro commerciale, è fissato per le ore 12.00 prevedendo l'esecuzione delle fermate sopra specificate in ordine inverso.

Agli utenti viene richiesto il pagamento di un biglietto, valido per entrambe i viaggi di andata e ritorno, il cui costo viene determinato annualmente dalla S.A..

L' O.E.A. è tenuto a ricevere le somme di detti titoli di viaggio e a rendicontare le stesse con cadenza quadrimestrale (fine aprile, fine agosto, fine dicembre); a tale scopo la S.A., prima dell'inizio di ogni periodo, consegnerà i biglietti da porre in vendita in numero adeguato.

Tutti i servizi previsti dovranno essere espletati con il rispetto assoluto del carico in base alla capienza dell'automezzo, evitando, quindi, in modo assoluto qualsiasi soprannumero.

Anche in questo caso l'O.E.A., in caso di interruzione e/o ripresa dell'emergenza sanitaria per il contenimento del Covid-19 così come disposta dagli enti regionali e/o centrali di governo, dovrà attenersi alle eventuali necessarie modifiche organizzative senza costi aggiuntivi a carico della S.A.

ART. 44 – ATTIVITA' STRAORDINARIA COVID-19

1. L'attività, qualora necessaria, viene svolta su esplicita richiesta della S.A..
2. Le misure dovranno essere prese nel rispetto delle modalità in uso con l'utenza e soprattutto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza Covid 19;
Attualmente è fatto specifico riferimento a quanto previsto dall'allegato 16 del DPCM 2 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A01331) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17) che qui si intende integralmente richiamato anche se non materialmente riportato;
3. Sul mezzo dovrà essere presente:
 - specifica segnaletica dedicata ai posti a sedere utilizzabili;
 - un dispenser di soluzioni idroalcolica capacità massima 500 ml;
 - una scorta di mascherine facciali ad uso medico (di tipo chirurgica UNI EN 14683:2019) a disposizione degli utenti e accompagnatrice in caso di rottura o dimenticanza.
4. I mezzi impiegati dovranno essere sanificati a giorni alterni con l'utilizzo di generatori di ozono MT3 400 e il giorno successivo con l'utilizzo di bombolette spray auto-vuotanti con un prodotto disinfettante germicida che garantisca un'elevata azione disinfettante. Tutte le superfici lavabili di contatto dovranno essere trattate quotidianamente con soluzione alcoolica al 70°. Le pavimentazioni dovranno essere disinfettate con soluzione a base di ipoclorito di sodio al 5%. Le canaline dell'impianto di riscaldamento dovranno essere trattate quotidianamente con soluzione di perossido di idrogeno allo 0,5% diffusa attraverso l'impiego di generatore di vapore. I condotti dell'aria condizionata dovranno essere trattati settimanalmente con sanificatore spray igienizzante.
5. L'attività ricade nella voce dei costi per la sicurezza e dovrà essere eseguita da addetti formati e qualificati attraverso consulente esterno designato.

ART. 45 – GITE E USCITE DIDATTICHE

1. L' O.E.A. si impegna inoltre ad effettuare, su richiesta dell'Istituto scolastico, inoltrata almeno 72 ore prima, gite/uscite per attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative che non superino complessivamente la percorrenza annua di 2.000 km.
2. Il tragitto delle stesse è previsto all'interno del territorio provinciale e comunque ad una distanza massima di percorrenza di 50 (cinquanta) chilometri, rilevabile attraverso la mappa Michelin, tra la sede scolastica di partenza e la destinazione.
3. La durata delle uscite, che si esauriscono nell'arco di una giornata, potrà prevedere orari estesi anche a tutta la giornata ovvero essere compatibili con il tenore della visita organizzata; si tenga comunque conto della necessità di rientro presso le sedi scolastiche che dovranno avvenire prima del termine delle lezioni.
4. In base al numero dei trasportati potrà essere posto in uso l'autobus o lo scuolabus principali ovvero contemporaneamente; potrà essere previsto anche l'utilizzo giornaliero di ulteriori mezzi qualora offerti dal concorrente.
5. Il suddetto servizio risulta compreso nel prezzo posto a base di gara.

ALLEGATI:

- All. 1 calendario scolastico lotto 1;
- All. 2 Stima lotto 1;
- All. 3 Quadro Economico lotto 1;
- All. 4 specifiche tecniche relative al Documento unico per la valutazione dei rischi interferenti (Duvri) lotto 1;
- All. 5 calendario scolastico lotto 2;
- All. 6 Stima lotto 2;
- All. 7 Quadro Economico lotto 2;
- All. 8 specifiche tecniche relative al Documento unico per la valutazione dei rischi interferenti (Duvri) lotto 2;
- All. 9 calendario scolastico lotto 3;
- All. 10 programma giornaliero viaggi lotto 3;
- All. 11 Stima lotto 3;
- All. 12 Quadro Economico lotto 3;
- All. 13 specifiche tecniche relative al Documento unico per la valutazione dei rischi interferenti (Duvri) lotto 3;
- All. 14 Regolamento vigente per il trasporto scolastico lotto 3;